ALLEGATO "A" AL N. 26743 DI REP. E N. 16829 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA'

"BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l."

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

1. ART. 1 (DENOMINAZIONE)

1. È costituita una società a responsabilità limitata denominata "BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l." (di seguito anche la "Società").

2. La denominazione potrà essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.

ART. 2 (OGGETTO SOCIALE)

1. La Società è a controllo pubblico e risulta costituita essenzialmente per l'affidamento e la gestione di servizi in house. Di conseguenza, la Società è soggetta al "controllo analogo" da parte di quei soci (di seguito, i "soci pubblici") che, a loro volta, sono soggetti a controllo analogo (eventualmente congiunto) di pubbliche amministrazioni e, in ragione delle previsioni del presente Statuto ovvero delle peculiari disposizioni di settore inerenti i Consorzi obbligatori *ex lege* n. 959 del 1953, da parte delle singole pubbliche amministrazioni (di seguito anche "Enti Pubblici") che: (1) detengono il controllo analogo sui soci medesimi, pure in considerazione degli speciali vincoli consortili derivanti dalla citata legge n. 959 del 1953 (2) decidano di affidare alla Società attività o servizi in regime in house providing secondo i principi nazionali ed eurounitari. La compagine sociale può essere completata da altri soci anche non a controllo pubblico e che, conseguentemente, non esercitano il controllo analogo sulla Società.

2. Gli Enti Pubblici in particolare, quali consorziati o partecipanti o componenti dei soci pubblici della Società, sono indirettamente titolari, anche in forma associata, (almeno) della maggioranza del capitale sociale ed esercitano sulla Società, in ragione e nelle forme previste delle previsioni del presente Statuto, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali nonché, in genere, da quanto previsto dalle norme pro tempore vigenti in materia di affidamenti "in house" / "controllo analogo".

3. La Società realizza l'attività sociale prevalente, nel rispetto dei limiti di fatturato previsti dal presente Statuto, a favore dei soci e degli Enti Pubblici.

4. Ove non espressamente specificato nel presente Statuto, qualsiasi atto o operazione in capo alla Società, legata ad attività / servizi svolte in regime in house providing, presuppone il rapporto di delegazione interorganica con gli Enti Pubblici, nonché l'esercizio dei connessi controlli e/o autorizzazioni prescritti a carico di questi ultimi, ai sensi di legge.

5. La Società si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita a favore dei soci pubblici e/o degli Enti Pubblici in misura non inferiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività non eseguita nei confronti degli Enti Pubblici può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto, a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.
6. La Società, direttamente o indirettamente, quindi anche per il tramite delle società controllate e/o partecipate, ovvero mediante intese con altri soggetti, sia in Italia che all'estero, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
A) - SERVIZI ENERGETICI / GESTIONE CALORE ED IMPIANTI:
1. gestione e valorizzazione del "potenziale patrimonio energetico", correlato al Consorzio BIM Piave di Treviso, in termini di sovraccanoni di produzione idroelettrica ed altre forme di riconoscimento delle ricadute delle produzioni energetiche sui territori dei Comuni del Consorzio BIM Piave di Treviso e/o di altri Comuni che siano, a loro volta, Enti Pubblici o che siano altrimenti convenzionati con la Società o con uno o più dei soci pubblici e/o degli Enti Pubblici;
2. svolgimento delle fasi e delle attività relative alla produzione di energia elettrica, anche mediante gestione di impianti di proprietà della Società e/o del Consorzio BIM Piave di Treviso e/o degli Enti Pubblici, o di terzi convenzionati con la Società o con uno o più dei soci pubblici e/o degli Enti Pubblici, ai sensi ed agli effetti delle norme che disciplinano l'attività di produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica;
3. gestione calore, cogenerazione, teleriscaldamento, produzione di energia da fonti tradizionali o rinnovabili ed alternative, installazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrici, elettrici, di distribuzione del gas post contatore;
4. svolgimento delle attività e/o dei servizi per l'incremento dell'efficienza energetica, consistente nell'analisi dei consumi energetici, nella progettazione, nella realizzazione e la gestione e manutenzione degli interventi in campo energetico, con finanziamento parziale o totale degli stessi rischi, operando in tale veste come E.S.Co. (Energy Service Company). A tale scopo la Società svolge le attività sopra elencate e può anche finanziare direttamente o favorire il finanziamento di investimenti per il perseguimento del risparmio energetico con impianti ad alta efficienza energetica presso gli impianti e le strutture immobiliari, infrastruttu-

re e reti propri e/o degli Enti Pubblici, o di altri enti pubblici terzi convenzionati con la Società o con uno o più degli Enti Pubblici, mirati all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico ed allo sfruttamento sostenibile delle fonti rinnovabili disponibili, per conto o a favore dei medesimi soggetti proprietari e/o delle altri enti pubblici che ne richiedano l'intervento. In quanto E.S.Co., la Società potrà gestire detti investimenti direttamente o per conto dell'investitore, eventualmente remunerandoli anche attraverso i proventi della gestione energetica nei confronti del beneficiario finale, garantendo efficienza e risparmio energetico;
5. acquisire, anche per subentro, concessioni, nonché acquisire o riattivare, anche quale affittuario, centrali e impianti per la produzione, la distribuzione ed in genere per la gestione del calore/del raffrescamento, provvedendo ad ogni attività di realizzazione o manutenzione direttamente o tramite terzi. A tali scopi, assumere partecipazioni, nei limiti consentiti, in altri enti, società o organismi pubblici, comunque denominati;
6. stipulare convenzioni di vettoriamento, scambio, cessione, importazione, esportazione di energia elettrica con il GRTN o con altri produttori privati, distributori, Enti Pubblici Economici, Enti territoriali e/o Consorzi, ai sensi della vigente normativa;
7. svolgere attività di ricerca, progettazione, innovazione tecnologica e organizzativa per l'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione e la vendita di qualsiasi fonte di energia e/o vettore energetico;
8. realizzazione di ogni attività, servizio e opera necessaria e/o opportuna per il conseguimento di quanto sopra e/o ad esso preliminare, strumentale e conseguente.
B) ALTRE ATTIVITA' E SERVIZI VARI
1. promozione, coordinamento e/o realizzazione di studi, ricerche, esperienze scientifico-tecniche e/o altri programmi scientifici e tecnologici di ricerca, sperimentazione, aggiornamento, formazione, qualificazione, riqualificazione professionale ed in generale la qualificazione e valorizzazione delle risorse umane locali, in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o con i soci e/o con altri enti, società, centri di ricerca e/o altri organismi pubblici terzi, comunque denominati, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai settori delle fonti rinnovabili, dell'idroelettrico, delle gestione calore/raffrescamento, dell'energia in genere e della valorizzazione delle risorse e del territorio degli Enti Pubblici e/o agli enti pubblici componenti gli stessi;
2. svolgimento di attività e servizi complementari e connessi a quanto sopra, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche;
3. erogazione di attività / servizi informativi o altri cor-

relati a favore degli Enti Pubblici e/o dei soci pubblici e/o di altri enti convenzionati con la Società o con uno o più degli Enti Pubblici e/o dei soci pubblici e/o con loro participate, favorendo l'utilizzo di nuovi strumenti anche al fine di garantire servizi innovativi alla comunità ed agli utenti finali. Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi territoriali intercomunali o la progettazione e lo sviluppo di servizi digitali ad elevato contenuto di innovazione tecnologica, nonché il supporto tecnico organizzativo necessario per le attività complementari ai servizi digitali nell'ambito dei servizi pubblici;
4. promozione, coordinamento e realizzazione di altre attività di supporto ai soci, agli Enti Pubblici, nonché agli enti pubblici convenzionati con la Società o con uno o più dei soci pubblici e/o degli Enti Pubblici, in relazione al perseguimento dei loro fini istituzionali;
5. realizzazione di ogni attività, servizio e opera necessaria e/o opportuna per il conseguimento di quanto sopra e/o ad esso preliminare, strumentale e conseguente.
3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto degli indirizzi vincolanti impartiti dall'Assemblea dei soci, la Società potrà esercitare, in conto proprio ed in via non prevalente, comunque mai nei confronti del pubblico, le seguenti attività:
- l'assunzione di interessenze o partecipazioni, anche mediante conferimento, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, il tutto nel rispetto dell'art. 2361 C.C., in altre imprese o società di capitali, costituite o costituende, aventi sede in Italia, aventi oggetto analogo o affine, connesso o complementare al proprio; le operazioni societarie di cui sopra potranno essere messe in atto subordinatamente alle autorizzazioni di competenza degli Enti Pubblici ai sensi di legge, nonché ai sensi del presente Statuto;
- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate;
- la concessione e/o l'ottenimento di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nonché i servizi d'incasso, pagamento e trasferimento di fondi, riguardo ai soci, agli Enti Pubblici, agli altri enti pubblici convenzionati con la Società o con uno o più dei soci e/o degli Enti Pubblici, o alle rispettive società del gruppo di appartenenza;
- tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. La Società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari, con obbligo di rimborso in qualsiasi forma, per il conseguimento dell'oggetto sociale.
5. In via del tutto strumentale e nei limiti consentiti dal-

le vigenti disposizioni in materia, potrà concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie per obbligazioni di terzi, sempre previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci.
6. Nell'esercizio della propria attività, la Società potrà curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri enti pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni) ed economici, le Università, gli altri enti pubblici e privati in genere e le società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore.
7. Restano comunque escluse le attività di servizio fuori dell'ambito territoriale proprio dei soci e/o degli Enti Pubblici e/o degli altri enti pubblici convenzionati con la Società o con uno o più dei soci pubblici e/o degli Enti Pubblici, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e resti entro i limiti di fatturato di cui al precedente art. 2.5.
Sono tassativamente escluse l'attività professionale riservata ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'erogazione del credito al consumo, anche se svolto nell'ambito dei propri soci, nonché ogni altra attività riservata dalla legge in via esclusiva ad altri soggetti.

ART. 3 (SEDE)

1. La Società ha sede nel Comune di Pieve di Soligo.
2. La Società, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.
3. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

ART. 4 (DOMICILIAZIONE)

1. II domicilio dei soci (compresi i soci pubblici), degli Amministratori, dei membri dell'organo di controllo e del revisore, per ogni rapporto con la Società, è quello che per ciascuno di essi risulta iscritto nel registro Imprese o, diversamente, quello comunicato dagli stessi alla Società.
2. È altresì onere dei soggetti di cui al comma 1 comunicare per iscritto alla Società con raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta elettronica certificata (PEC), o altro strumento che ne garantisca la prova di avvenuto ricevimento le variazioni di indirizzo e posta elettronica certificata.

ART. 5 (DURATA SOCIETA')

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTE

ART. 6 (CAPITALE SOCIALE)

1. Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila//00) ed è diviso in partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 C.C.
2. La qualità di socio costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo e al presente Statuto.
3. I conferimenti sono regolati dagli articoli 2464 e seguenti C.C.
4. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare i beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.
5. In caso di prestazione d'opera o servizi, gli obblighi assunti dal socio dovranno essere garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, o con il versamento da parte del socio, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la Società.
6. Le partecipazioni dei soci sono determinate ai sensi del successivo articolo 7.

ART. 7 (PARTECIPAZIONI E DIRITTI SPECIALI)

1. La quota di partecipazione alla Società di ciascun socio è proporzionale al conferimento apportato.
2. Nelle decisioni previste dall'articolo 2479 C.C., fatto salvo quanto disposto nel presente Statuto, il diritto di voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.
3. Operando la Società prevalentemente in regime in house providing, la quota di capitale pubblico della Società dovrà permanere coerente con l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli Enti Pubblici e dei soci pubblici per tutta la durata della Società.
4. In ogni caso, sia per effetto di trasferimento di quote sia per operazioni straordinarie che comportino l'ingresso nella compagine sociale di nuovi soci, la percentuale di partecipazioni detenuta dai soci pubblici non potrà essere inferiore al 51% del capitale sociale, fermo restando in ogni caso che la società, quale società in house, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto solo se non vi sia, nel suo capitale, la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

ART. 8 (RECESSO SOCIO)

1. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete ai soci che non abbiano consentito alle decisioni relative a:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- fusione o scissione della Società;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede all'estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso;
- compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468 quarto comma C.C.;
- aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.

2. Il recesso dovrà riguardare l'intera sua partecipazione.
3. Il diritto di recesso compete inoltre ai soci, con un preavviso di almeno 180 giorni di calendario, in caso di proroga del termine di durata della Società, ovvero qualora la durata, sia convenuta a tempo indeterminato.
4. Nel caso in cui la Società modifichi la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento, ora attribuita al socio pubblico che detiene la maggioranza del capitale sociale, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo. 2497 quater C.C.
5. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, inviata entro 30 giorni di calendario da quando:
- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli Amministratori a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, che dia avviso del verificarsi di un fatto che legittima il recesso del socio medesimo;
- il socio recedente sia comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- in caso di decisione dei soci o di delibera degli Amministratori non soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, sia stata trascritta nel relativo libro la decisione che legittima il diritto di recesso.

6. Nella comunicazione il socio recedente dovrà indicare:
a) le generalità dello stesso;
b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
c) il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

7. Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione perviene alla sede della Società.
8. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'articolo 2473 terzo e quarto comma C.C.

ART. 9 (AUMENTO E RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE)

a) Aumento di capitale sociale:

1. Fermo il rispetto della normativa pro tempore vigente, applicabile alla Società, il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, a titolo gratuito, ovvero in forma mista a pagamento ed a titolo gratuito. Sul capitale in aumento spetta ai soci il diritto di opzione, divisibile, da esercitarsi in proporzione alle rispettive partecipazioni già possedute, conformemente a quanto previsto dalla legge.

2. La deliberazione assembleare di aumento di capitale sociale determina l'eventuale sovrapprezzo, le modalità e i termini di esercizio del diritto di sottoscrizione e l'eventuale esclusione del diritto di opzione.

3. Salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore, il termine per l'esercizio dell'opzione non può essere inferiore a 30 giorni di calendario dal momento in cui l'organo amministrativo, per il tramite dell'Amministratore Unico (di seguito anche "AU") o del Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "CdA"), o dell'Amministratore Delegato (di seguito anche "AD") a ciò preposto, ha comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

4. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

5. I soci che esercitano per intero il diritto di opzione loro spettante, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di sottoscrivere le quote rimaste inoptate salvo diversa determinazione contenuta nella delibera di aumento.

6. Se più soci esercitano tale diritto, le quote rimaste inoptate sono tra loro ripartite in proporzione alle rispettive quote possedute. Nel caso in cui i soci non si rendano acquirenti in tutto o in parte delle quote rimaste inoptate, salvo quanto previsto dall'arto 2481 bis comma 3 C.C., queste potranno essere offerte dagli amministratori terzi purché l'Assemblea deliberi favorevolmente preventivamente sul loro gradimento.

b) Riduzione del capitale sociale

1. Fermo il rispetto della normativa pro tempore vigente, applicabile alla società, per le decisioni di riduzione del capitale si applicano gli articoli 2482 e seguenti C.C.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, la relazione degli amministratori e le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea; ai soci è consentito prenderne visione e richiederne copia.

3. In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'Assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla

data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'Assemblea stessa.

ART. 10 (FINANZIAMENTI SOCI)

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.
2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.
3. Salvo diverso accordo scritto tra la Società e il socio finanziatore, la modalità e l'esecuzione del rimborso al socio dei finanziamenti effettuati dovrà avvenire secondo quanto stabilito dall'Organo amministrativo tenuto conto delle disponibilità e dell'equilibrio finanziario della Società ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2467 del C.C. e in genere, della normativa pro tempore vigente applicabile alla Società.

ART. 11 (TITOLI DI DEBITO)

1. La Società può emettere titoli di debito nominativi con decisione dell'Assemblea dei soci.
2. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce (e cioè sia l'investitore professionale che li abbia sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale) risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della Società medesima.
3. La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

a) il valore nominale di ciascun titolo;
b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della Società;
e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

4. Salvo quanto precisato al comma 3, i titoli di debito devono indicare:

a) la denominazione, l'oggetto e la sede della Società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la Società è iscritta;
b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento del-

l'emissione;
c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso;
e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
5. I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:
a) alla nomina e alla revoca del rappresentante comune;
b) alle modificazioni delle condizioni del prestito, in quanto le decisioni dei soci che abbiano a oggetto la modificazione delle condizioni del prestito sono subordinate al consenso dell'Assemblea dei possessori dei titoli di debito;
c) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e al relativo rendiconto;
d) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.
6. L'assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata mediante lettera raccomandata, o PEC, dall'organo amministrativo della Società emittente, quindi dell'Amministratore Unico, o del Presidente del CdA, o dell'AD a ciò preposto o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
7. Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'Assemblea dei soci recate dal presente Statuto e dal Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata.
8. La Società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito.
9. All'Assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo della Società.
10. Le deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro, numerato e vidimato prima di esser posto in uso e tenuto con le stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali.
11. Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei possessori dei titoli di debito e può essere individuato anche tra le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie.
12. Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i membri dell'organo di controllo, i dipendenti della Società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 C.C.

13. Il rappresentante comune dura in carica per un biennio e può essere rieletto. L'assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso; in mancanza di fissazione di compenso, l'incarico si intende assunto gratuitamente.
14. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la Società e assistere alle eventuali operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'Assemblea dei soci.

ART. 12 (TRASFERIBILITA' PARTECIPAZIONI)

1. Le quote sociali sono trasferibili alle condizioni di cui infra, osservate le norme di cui all'art. 2469 C.C. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la soggezione della Società al controllo analogo (a quello esercitato sui propri servizi), esercitato dagli Enti Pubblici. Si rimanda altresì a quanto indicato al precedente art. 7.

a) Trasferibilità per atto tra vivi

2. La trasferibilità per atto tra vivi, fermo quanto precisato al comma 1., è subordinata al rispetto delle disposizioni che seguono.
3. Se un socio intende vendere, in tutto o in parte, la propria partecipazione (ad altri soci o terzi) deve darne comunicazione agli altri soci e all’organo amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, contenente l'indicazione della partecipazione posta in vendita, le condizioni richieste per la cessione e le generalità dell'acquirente. La proposta, salvo diversa ed espressa indicazione nella comunicazione anzidetta, si intende irrevocabile. A ciascun socio spetterà il diritto di prelazione nell'acquisto, proporzionalmente alla partecipazione già posseduta; ciascun socio potrà, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della predetta comunicazione, comunicare (a sua volta, a mezzo raccomandata A.R., o PEC) al socio che intende vendere e all'organo amministrativo l’intenzione di esercitare detto diritto di prelazione.
4. Qualora tale diritto fosse esercitato solo in relazione ad una parte della partecipazione offerta in prelazione, il socio che intende vendere dovrà darne nuova comunicazione, entro ulteriori 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione di esercizio di tale diritto, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, e all'organo amministrativo e ai soci che abbiano esercitato il loro diritto di prelazione ai quali spetterà un ulteriore diritto di prelazione sulla residua partecipazione.
5. In tal caso il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per tutta la residua partecipazione posta in vendita (e non per parte di essa); qualora più soci esercitino la prelazione, ciascuno di essi acquisterà una porzione della resi-

dua partecipazione in proporzione alla partecipazione posseduta dal socio medesimo.
6. In ogni caso, la mancata comunicazione nei termini suindicati dell'esercizio della prelazione implica rinuncia al diritto di prelazione.
7. Nel caso in cui, a seguito di quanto sopra, fossero stati esercitati diritti di prelazione per l'intera partecipazione posta in vendita, la partecipazione sarà trasferita e pagata nei termini e alle condizioni indicate nella comunicazione del socio venditore.
8. Qualora non fossero stati esercitati i diritti di prelazione per l'intera partecipazione posta in vendita, questa sarà trasferibile alle seguenti condizioni:
a. il socio che intenda vendere la partecipazione, dovrà comunicare all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, la misura della partecipazione posta in vendita, le condizioni richieste per la cessione e le generalità dell'acquirente;
b. l'organo amministrativo dovrà convocare immediatamente l'Assemblea dei soci, la quale dovrà obbligatoriamente svolgersi e deliberare circa il gradimento dell'acquirente proposto dal socio venditore, entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della predetta comunicazione di cui alla lett. a.;
c. la mancata assunzione di una delibera da parte dell'Assemblea, per qualsiasi causa essa avvenga, o la notifica del verbale oltre il termine di cui al punto precedente, legittima il socio venditore a trasferire liberamente la partecipazione posta in vendita all'acquirente da lui proposto e alle condizioni indicate entro tre mesi dalla comunicazione di cui al precedente punto a.;
d. qualora l'Assemblea deliberi circa il non gradimento dell'acquirente proposto dal socio venditore, con pronuncia debitamente motivata da obbiettive esigenze della Società e/o da circostanze rilevanti per la compagine sociale, da esplicitarsi nella motivazione, sarà onere dei soci attivarsi per individuare altri possibili acquirenti disponibili ad accettare le condizioni indicate dal socio venditore. Questi, a loro volta, saranno soggetti al gradimento dell'Assemblea dei soci, che dovrà esprimersi entro 150 giorni di calendario dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al punto a);
e. ove l'Assemblea dei soci deliberi il gradimento, la cessione della partecipazione dovrà avvenire entro 30 giorni di calendario dalla pronuncia assembleare, in assenza, qualora il socio persistesse nell'intenzione di vendere, dovrà essere ripetuta l'intera procedura di cui al presente articolo;
f. ove, viceversa, l'Assemblea non esprima il gradimento o non si pronunci entro il termine di cui alla lett. d, ovvero qualora, per causa non imputabile al socio venditore, la ces-

sione non venga perfezionata entro il termine di cui alla precedente lett. e, il socio venditore potrà cedere liberamente la partecipazione all'acquirente / agli acquirenti da lui reperito/i alle condizioni in precedenza comunicate ed entro tre mesi, dalla scadenza dei termini di cui alla lett. d, o alla lett. e.

b) Disposizioni generali per i trasferimenti

9. Agli effetti di questo articolo:

con il termine "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ad es.: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione o liquidazione di società, vendita forzata, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegna in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di altri diritti reali (es. pegno o usufrutto) su partecipazioni, diritti di opzione ovvero il trasferimento, anche solo temporaneo, del diritto di voto.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, ai sensi dell'art. 2473, 3° comma C.C.

10. I trasferimenti effettuati in violazione del presente Statuto sono inefficaci sia nei confronti dei terzi, che dei soci e della Società.

11. La procedura sopra prevista per i trasferimenti delle partecipazioni potrà essere derogata in caso di rinuncia scritta al diritto di prelazione e dichiarazione di gradimento da parte di tutti i soci non cedenti.

c) Trasferimento in caso di procedure esecutive, concorsuali

12. In caso di trasferimento conseguente ad aggiudicazione pubblica o giudiziaria, ad esecuzione mobiliare, a liquidazione giudiziale o ad altra procedura esecutiva individuale o concorsuale, ai soci spetta il diritto di prelazione al prezzo determinato nell'ambito di dette procedure, da esercitarsi entro dieci giorni dall'aggiudicazione.

d) Casi di esclusione clausola di prelazione e gradimento

13. Le clausole di prelazione e gradimento previste in precedenza non si applicano al trasferimento, come sopra definito, effettuato da uno o più soci a favore di soci pubblici e/o di Enti Pubblici.

TITOLO III
ASSEMBLEA

ART. 13 (CONVOCAZIONE)

1. L'Assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, da altro Consigliere presso la sede o in altro luogo, comunque nel territorio italiano. L'assemblea è convocata altresì dall'organo amministrativo ove ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappre-

sentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, ovvero dall'organo di controllo, se nominato.
2. La convocazione potrà essere validamente effettuata con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica o la PEC), o altro strumento che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione. In mancanza delle predette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Qualora l'Assemblea non sia formalmente convocata, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
4. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento in assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
5. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni, laddove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari circostanze relative alla struttura e all'oggetto sociale. In tali ultime ipotesi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile.

ART. 14 (COMPETENZA ASSEMBLEA)

1. Salvo quanto previsto all'art. 33, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno (1/3) un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 33, sono riservate alla competenza decisionale dell'Assemblea dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, la revoca degli amministratori e i relativi compensi;
3) la nomina dell'organo di controllo e/o del revisore e i relativi compensi;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
6) l'acquisizione, anche in leasing, e l'alienazione di immobili;
7) l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni;
8) l'affitto, l'acquisizione e la vendita di aziende;
9) la concessione di ipoteche;
10) mutui ipotecari;
11) fidejussioni a favore e nell'interesse di terzi.
12) la delibera di riduzione del capitale per perdite nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 2482 bis e dell'art. 2482 ter C.C.;
13) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società;
14) le decisioni assunte ai sensi dell'articolo 2487, primo comma, C.C. in merito alla nomina, alla revoca dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione, e quelle che modificano tali deliberazioni.
3. Le decisioni dovranno altresì essere assunte in forma assembleare quando lo richiedano uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno (1/3) un terzo del capitale sociale.
4. La Società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci in base al Codice Civile, è soggetta, congiuntamente da parte dei soci di cui all'art. 2, comma 1, del presente Statuto e di ciascun Ente Pubblico Socio affidante attività / servizi in regime in house providing, a un "controllo analogo" a quello da essi esercitato sui propri rispettivi uffici. In funzione di ciò, la Società deve garantire a ciascun socio pubblico e ad ogni Ente Socio gli adempimenti e i flussi informativi prescritti, in coerenza con le previsioni regolamentari sui sistemi di controllo sulle società partecipate di matrice comunale. Al fine dell'esercizio di tale forma di controllo sulla gestione societaria dei servizi ad essa affidati i soci pubblici e gli Enti Pubblici deliberano sulle autorizzazioni per il compimento dei seguenti atti gestori:
a) il piano industriale, se redatto e gli altri eventuali documenti, anche contabili, di tipo programmatico quali business plan ed eventuali indicatori di performance;
b) le linee di indirizzo sui contratti di servizio, le loro modifiche e/o rinnovi aventi ad oggetto i servizi affidati;
c) le spese di rappresentanza, carte dei servizi, indagini di customer satisfaction;
d) la stipula di contratti di consulenza superiori ad Euro 100.000,00 (centomila/00) per ogni singolo contratto o contratti fra essi correlati;

e) l'acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali, anche in più operazioni nel corso dell'esercizio, superiori ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00);
f) l'eventuale adozione di codici di comportamento degli Amministratori e dell'organo di controllo della Società.
Sono altresì fatte salve le prerogative del Comitato di Indirizzo e Controllo Analogo di cui all'art. 33 ed ai commi che seguono.
5. Al fine di garantire l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci pubblici e degli Enti Pubblici, gli stessi, in coerenza con la normativa applicabile pro tempore vigente ed al presente Statuto, approvano un apposito regolamento per la costituzione e la disciplina di funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo Analogo di cui all'art. 33, formato da rappresentanti dei medesimi soci pubblici e Enti Pubblici. Il regolamento così approvato, al pari delle eventuali successive modifiche, è comunicato, per la relativa presa d'atto, all'Assemblea dei soci, agli Amministratori e agli organi di controllo della Società.
6. Per il tramite del Comitato di Indirizzo e Controllo Analogo ogni socio di cui all'art. 2, comma 1 del presente Statuto e ciascun Ente Pubblico Socio è titolare di poteri propulsivi, di vigilanza e di influenza deliberativa sull'attuazione dei servizi e sullo svolgimento delle attività societarie.
7. Il medesimo Comitato può esprimere pareri consultivi di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo. Salvo nel caso in cui siano resi sulle materie di cui al punto b) dell'art. 33, tali pareri anche se obbligatori, non saranno vincolanti e, ove l'Assemblea dei soci intendesse adottare una delibera in senso contrario o senza accogliere le modifiche proposte, dovrà motivare congruamente lo scostamento dal parere acquisito.
8. Si rimanda a quanto precisato all'art. 33.

ART. 15 (CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO SCRITTO)

1.Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente Statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:
- di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto"; ovvero
- di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, all'organo controllo od al revisore contabile; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provve-

dendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.
2. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della Società, agli amministratori ed all'organo di controllo o al revisore.
3. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax, o per posta elettronica, anche non certificata, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte con firma digitale certificata.
4. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti non potrà intercorrere un periodo superiore a 30 giorni di calendario.
5. La decisione si reputa validamente adottata qualora, entro il termine suddetto, pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento, più uno) del capitale sociale.
6. Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci tenuto ai sensi dell'articolo 2478 C.C. e la relativa documentazione dovrà essere conservata dalla Società.
7. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze di legge alla data della prima sottoscrizione.
8. La delega per sottoscrivere le decisioni dei soci in forma non assembleare deve essere rilasciata per iscritto e deve essere conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce.

ART. 16 (RIUNIONE IN TELECONFERENZA)

1. Qualora l’intervento in assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione è necessario che:
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura 14 della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, e/o le modalità per la partecipazione in via telematica, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 17 (DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA)

1. I soci hanno diritto di voto nei limiti previsti dalla legge.
2. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da terzi in conformità all'art. 2372 C.C..
3. La rappresentanza può essere conferita per iscritto soltanto per singole riunioni assemblee, con effetto anche per le eventuali seconde convocazioni ed il documento dovrà essere conservato negli atti della Società.
4. La stessa persona non può rappresentare più di 5 soci.

ART. 18 (PRESIDENTE E SEGRETARIO ASSEMBLEA)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento all'esercizio della sua funzione, dal Vicepresidente se nominato. In caso di assenza o impedimento all'esercizio della sua funzione anche di quest'ultimo l'Assemblea sarà presieduta da altro Consigliere nominato dall'Assemblea stessa, o in ogni altro caso da altra persona designata dalla maggioranza dei soci.
2. Il Presidente sarà assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea. Nei casi di legge, o per volontà del Presidente dell'Assemblea, le funzioni di Segretario sono esercitate da un Notaio.
3. In quest'ultimo caso la designazione del Notaio è di competenza dell'organo amministrativo.

ART. 19 (POTERI DEL PRESIDENTE ASSEMBLEA)

Spetta al Presidente dell'adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati: verificare la legittimazione dei presenti e la regolarità della costituzione dell'assemblea, dirigere e regolare il suo svolgimento, stabilire le modalità di votazione e accertare e proclamare l'esito delle votazioni.

ART. 20 (QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI ASSEMBLEA)

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.
2. L'Assemblea delibera in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale intervenuto.
3. Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale in prima convocazione e almeno 1/2 (un mezzo) del capitale sociale in seconda convocazione.

ART. 21 (VERBALE ADUNANZE ASSEMBLEA)

1. Il verbale delle adunanze assembleari e delle relative deliberazioni è sottoscritto, nell'apposito libro, dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
2. Nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio dovrà essere riportato sul libro delle adunanze.

ART. 22 (DISPOSIZIONI VARIE ASSEMBLEA)

1. Ferme le previsioni dell'art. 14 e dell'art. 33, le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 23 (AMMINISTRAZIONE SOCIETA')

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci, scelti nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società controllate dagli Enti locali. Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione viene stabilito dall'Assemblea prima di provvedere alla nomina dei suoi componenti, restando inteso che andrà favorita la rappresentanza di ogni socio.
2. Essi durano in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.
3. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi informativi previsti all'art. 27 del presente Statuto o l'inosservanza degli indirizzi di gestione approvati dalla Società ai sensi del presente Statuto. Optandosi per il Consiglio di Amministrazione, dovrà essere assicurata la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni normative in vigore. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del consiglio appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso. Gli Amministratori non possono essere dipendenti degli Enti Pubblici e/o delle eventuali altre amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.
4. Quando l'amministrazione della Società sia affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce, in alternativa:
- se gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione;
- se l'amministrazione è invece affidata a ciascun Amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri Amministratori, anche nominativamente indicati.

Previa autorizzazione dell'Assemblea, al Presidente possono essere attribuite deleghe gestionali.
Il Vicepresidente, ove nominato, è da intendersi quale sosti-

tuto in assenza o impedimento del Presidente, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.
5. Gli Amministratori dovranno in ogni caso adottare in forma collegiale le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.
6. Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, si procederà a norma dell'art. 2386 C.C. Nel caso venga meno la maggioranza degli Amministratori, per dimissioni o altre cause, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto ed i membri, o il membro, rimasti in carica dovranno tempestivamente convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. Qualora sia stato nominato l'organo di controllo, spetterà a questo convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina dell'organo amministrativo.

ART. 24 (LUOGO DI RIUNIONE)

1. Le riunioni di Consiglio di Amministrazione possono essere tenute sia presso la sede sociale sia altrove, nell'ambito del territorio italiano.

ART. 25 (PRESIDENZA E SOGGETTI DELEGATI)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea o, qualora questa non vi provveda, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Qualora non vi provveda l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere tra i propri membri un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il Consiglio può inoltre eleggere uno o più Amministratori Delegati e fissarne i poteri.
4. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Segretario, il quale può essere scelto all'infuori dei suoi membri.
5. Il Consiglio può inoltre costituire e nominare tra i propri membri un comitato esecutivo, determinando il numero dei componenti dello stesso e specificandone i poteri.

ART. 26 (CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, in Italia o in un Paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o dall'organo di controllo, ove nominato.
2. Le convocazioni saranno effettuate dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. o telefax o posta elettronica o PEC, spedita ai Consiglieri e all'organo di Controllo, ove nominato, almeno 2 giorni di calendario prima dell'adunanza e in caso di suo impedimento da un Consigliere. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con uno dei mezzi sopra indicati spedito almeno 1 giorno di calendario prima dell'adunanza.

3. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica e i membri dell'organo di controllo, ove nominato.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento all'esercizio della sua funzione, dal Vicepresidente se nominato. In caso di assenza o impedimento all'esercizio della sua funzione anche di quest'ultimo il Consiglio sarà presieduto dall'Amministratore designato dai membri presenti all'adunanza.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti espressi nelle adunanze del Consiglio, prevale il voto del Presidente, purché il Consiglio sia composto da più di due membri e purché non astenuto.
7. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere trascritte in apposito libro. I verbali saranno firmati dall'Amministratore che avrà presieduto la riunione e dal Segretario. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per le deliberazioni assunte dagli Amministratori per le quali è richiesta l'amministrazione congiunta.

ART. 27 (COMPETENZA)

1. L'organo amministrativo, fermo l'obbligo di rispettare quanto previsto dal presente Statuto, con particolare riferimento all’art. 33, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. L'organo amministrativo ha i poteri necessari per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione di quanto indicato all'art. 14 per gli atti che richiedono la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci.
Nella gestione ordinaria e straordinaria, gli Amministratori sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni impartite dai soci pubblici e/o dagli Enti Pubblici in sede di controllo analogo ai sensi dell’art. 33, come trasfuse in appositi atti formali e vincolanti.
2. Al fine di permettere il controllo analogo dei soci pubblici e degli Enti Pubblici rispetto alle attività ed ai servizi affidati alla società in regime in house providing, l'organo amministrativo è tenuto a:
a) dar seguito obbligatoriamente agli atti elaborati dal Comitato di Indirizzo e di Controllo Analogo di cui al successivo art. 33;
b) fornire al medesimo Comitato di Indirizzo e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l’effettivo svolgimento del controllo analogo congiunto ed in particolare per la

formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al all'organo amministrativo stesso.
È inoltre consentito a ciascun socio pubblico e ad ogni Ente Pubblico, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, il diritto di avere informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.
Ove richiesto dai soci pubblici e/o dagli Enti Pubblici, l'organo amministrativo riferisce ai medesimi in merito alla qualità ed alla quantità dei servizi svolti dalla Società, nonché sull'evoluzione generale della gestione ed in particolare sui costi ed i ricavi della stessa.
3. Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono Consiglio, i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società spettano, disgiuntamente o congiuntamente, agli Amministratori a ciò abilitati dalla deliberazione di nomina.
4. Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone, ciascun Amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri Amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti. In tal caso la decisione è rimessa alla maggioranza dei soci, determinata secondo la quota di partecipazione al capitale sociale.

ART. 28 (CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO SCRITTO)

1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:
a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto"; ovvero
b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, all'organo di controllo; ciascun amministratore darà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.
2. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, anche non certificata, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano state apposte con firma digitale certificata.
3. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non potrà intercorrere un periodo superiore a 15 giorni di calendario.
4. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro

il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli Amministratori.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente, purché il Consiglio sia composto da più di due membri, e purché non astenuto.
5. La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli Amministratori tenuto ai sensi dell'articolo 2478 C.C. e la relativa documentazione deve essere conservata dalla società.

ART. 29 (RIUNIONE IN AUDIO - VIDEO/CONFERENZA)

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche con soggetti intervenienti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri; in particolare a condizione che:
- sia consentito al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante sia nel caso in cui non sia previsto un luogo fisico di convocazione, sia nel caso in cui sia previsto un luogo fisico di convocazione.

ART. 30 (COMPENSI AMMINISTRATORI)

1. I compensi degli amministratori – oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute in ragione dell'incarico – sono determinati dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389 C.C., e vengono stabiliti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.
È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ART. 31 (RESPONSABILITA' AMMINISTRATORI)

1. Gli Amministratori non hanno altre responsabilità che quelle previste dalla normativa pro tempore vigente.
2. La Società è obbligata a risarcire ogni e qualsiasi onere che gli Amministratori fossero chiamati a sostenere o subire nell'esecuzione dell'incarico.

ART. 32 (RAPPRESENTANZA)

1. L'Amministratore Unico o gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.
2. Quando gli Amministratori costituiscono il Consiglio di

Amministrazione, la rappresentanza generale della Società spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente, se nominato.
3. Ove siano nominati, la rappresentanza spetta all'Amministratore e/o agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti.
4. La rappresentanza spetterà inoltre individualmente ai Direttori e ai Procuratori eventualmente nominati, nei limiti dei poteri ad essi conferiti.
5. In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società in capo ai singoli Amministratori, in via disgiuntiva o congiuntiva, è determinata dalla deliberazione di nomina. In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo. Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società.

ART. 33 (COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO ANALOGO)

1. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto, di cui agli artt. 2.1 e 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., da parte dei soci pubblici e degli Enti Pubblici, è stabilita, con apposito regolamento, la costituzione di un Comitato di Indirizzo e di Controllo Analogo ("C.I.C.A." o "CICA" o, nel presente articolo, il "Comitato"). Il C.I.C.A., in quanto portatore dell'interesse e della volontà dei soci pubblici e degli Enti Pubblici, funzionale e necessario all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società, non è un organo societario tipico.
Ai fini del presente Statuto e della partecipazione al C.I.C.A. si considerano:
* soci pubblici: i soci della Società soggetti a controllo analogo (eventualmente congiunto) di pubbliche amministrazioni, anche in ragione dei vincoli istituzionali derivanti da speciali discipline di settore quale la legge n. 959 del 1953;
* Enti Pubblici: le singole pubbliche amministrazioni che: (1) detengono il controllo analogo sui soci pubblici e (2) decidano di affidare alla Società attività o servizi in regime in house providing.
2. Il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari in ordine alla gestione delle attività e dei servizi affidati in regime in house providing, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal presente Statuto.
Al di fuori del perimetro proprio degli affidamenti in regime in house providing, il Comitato non esercita potere alcuno nei riguardi della Società, rimanendo salve le norme dello Statuto e del Codice Civile che governano il funzionamen-

to delle società di capitali in materia di amministrazione e controllo e le competenze dei propri organi.
In particolare, con esclusivo riguardo agli affidamenti alla Società in regime in house providing disposti dai soci pubblici e/o dagli Enti Pubblici, il Comitato esercita le seguenti funzioni:
a) Indirizzo:
il Comitato formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani di sviluppo aziendali e impartisce specifiche indicazioni all'organo amministrativo;
b) Autorizzazione:
il C.I.C.A. esprime pareri vincolanti, in via preventiva, rispetto alle delibere dell'Assemblea e dell'organo amministrativo, a seconda dell'organo competente ad assumerle, relative alle seguenti materie, in relazione alle quali tali delibere potranno essere adottate solamente previo ottenimento del parere positivo del C.I.C.A.:
i) nomina e revoca dell'Amministratore Unico, o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e, nel caso, del Vicepresidente e del/degli Amministratore/i Delegato/i;
ii) attribuzione dei poteri ad ogni Amministratore Delegato, ove nominato;
iii) nomina e revoca dei componenti dell'organo di controllo e del suo Presidente e del revisore;
iv) modifica dello Statuto sociale, con particolare riguardo al presente articolo e/o alle attribuzioni proprie del C.I.C.A.;
v) messa in liquidazione della Società, nomina e sostituzione dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri;
vi) aumento o diminuzione del capitale sociale;
vii) emissione di titoli di debito;
viii) fusione, scissione o trasformazione della Società;
ix) approvazione del bilancio di esercizio della Società e decisione in merito alla distribuzione degli utili d'esercizio;
x) approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, piani degli investimenti - annuali e pluriennali - e loro variazioni e aggiornamenti predisposti;
xi) approvazione di acquisti e cessioni di partecipazioni nel capitale di altre Società o Enti, anche di collegamento, oppure di acquisizioni, cessioni o affitti di aziende o rami di azienda.
c) Consultazione e informazione:
il C.I.C.A. può chiedere all'organo amministrativo qualsiasi documentazione a supporto della propria attività di indirizzo o autorizzativa. Qualora ciò si verifichi, l'organo amministrativo dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.
d) Controllo:

il Comitato vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società, sul rispetto delle direttive generali ad essa impartite, nonché sull'andamento della gestione e sull'adeguatezza dei servizi svolti. Verifica altresì lo stato di attuazione degli obbiettivi e conseguentemente individua le azioni concrete da assumere in caso di scostamento o squilibrio finanziario.
3. Il C.I.C.A., fatto salvo quanto previsto dal regolamento per la costituzione ed il funzionamento del medesimo Comitato, come approvato dai soci pubblici e dagli Enti Pubblici, si riunisce almeno una volta all'anno ed è nominato dai soci di cui all'art. 2 comma 1 del presente Statuto ed è composto da almeno 5 componenti.
4. Il Presidente è nominato dal Comitato che, nella prima riunione, verrà convocato, entro 30 giorni di calendario dalla sua nomina, dall'organo amministrativo. Questi presiederà la riunione fintanto che non verrà nominato il Presidente del C.I.C.A.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo e/o dallo Statuto, si rimanda al regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato.

TITOLO V
ORGANO DI CONTROLLO

ART. 34 (COMPETENZA E DOVERI)

1. Nei casi previsti dall'art. 2477 C.C., la Società nomina un organo di controllo, monocratico ovvero collegiale a seconda della decisione dei soci il tutto nei limiti e con l'osservanza dello stesso art. 2477 C.C.
2. Il Presidente dell'organo di controllo collegiale è nominato dall'Assemblea dei soci.
3. L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
4. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo ove sia consentito dalla legge, a meno che l'Assemblea deliberi di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione.
5. Le sedute dell'organo di controllo collegiale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio - video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti. In tal caso, è necessario che:
(i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tem-

po reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante sia nel caso in cui non sia previsto un luogo fisico di convocazione, sia nel caso in cui sia previsto un luogo fisico di convocazione.
6. Il membro dell'organo di controllo dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
7. L'organo di controllo collegiale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
8. Il compenso dell'organo di controllo è fissato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.
9. In alternativa all'organo di controllo, la società può nominare un revisore, se consentito dalla normativa pro tempore vigente. Il corrispettivo del revisore è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.
10. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rinnovabile.

TITOLO VI
BILANCIO ED UTILI

ART. 35 (CHIUSURA BILANCIO E UTILI)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'organo amministrativo procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea dei soci entro il termine di cento venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Detto termine sarà di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 C.C., come richiamato dall'art. 2478 bis del C.C. In questo caso, gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.
4. Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dedotte le eventuali partecipazioni riservate dall'Assemblea agli Amministratori e/o ai dipendenti, saranno ripartiti tra i soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni sociali, oppure utilizzati in conformità delle deliberazioni che l'Assemblea dei Soci riterrà di prendere, volta per volta.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO

ART. 36 (SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE)

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge

e pertanto:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
f) per deliberazione dell'Assemblea;
g) per le altre cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.
3. L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
a) il numero dei liquidatori;
c) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
d) a chi spetta la rappresentanza della Società;
e) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
f) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO VIII
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 37 (ARBITRATO)

1. Salvo il caso di diritti di terzi e/o indisponibili, le controversie, purché compromettibili, che dovessero eventualmente insorgere tra i soci, nonché tra questi e la Società, per effetto e nell'ambito dei rapporti sociali, comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione delle presenti norme relative al funzionamento della Società, nonché le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e i membri dell'organo di controllo, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno rimesse al giudizio di un collegio composto di tre arbitri.
2. Gli arbitri, su istanza della parte in lite più diligente, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Treviso, che provvederà altresì a precisare quale tra gli arbitri avrà funzioni di Presidente.
3. Gli arbitri come sopra nominati opereranno in via rituale e giudicheranno secondo diritto, osservando nel procedimento le norme inderogabili della normativa vigente. La sede dell'arbitrato sarà nel Comune di Pieve di Soligo o in altro Comune scelto di comune accordo dalle parti.
4. Le parti in lite potranno peraltro, previo accordo in tal

senso, autorizzare, espressamente e per iscritto, il collegio arbitrale a decidere la controversia in via irrituale e secondo equità, salvo il caso in cui questo per decidere debba conoscere di questioni non compromettibili, ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38 (RINVIO DI LEGGE)

1. Per tutto quanto non è previsto esplicitamente dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni di legge in materia pro tempore vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

F.TO GIUSEPPE SCIOLI NOTAIO - L.S.